

BStGer BB.2019.122 vom 24. Oktober 2019

Bundesstrafgericht, 2019-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2019.122

FR: TPF BB.2019.122 du 24 octobre 2019

IT: TPF BB.2019.122 del 24 ottobre 2019

Regeste

Sequestro (art. 263 e segg. CPP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC.

Essa esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che le sono sottoposti senza essere vincolata, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 e 393 cpv. 2 CPP; TPF 2012 155 consid. 1.1 e 2011 60; GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Straf- prozessordnung, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

E. 1.2

Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu- gnata, datata 29 maggio 2019 (v. act. 1.2), è stata ritirata dal reclamante il 31 maggio successivo (v. act. 1.4). Il reclamo, interposto lunedì 11 giugno 2019, è pertanto tempestivo (v. art. 90 cpv. 2 CPP).

E. 1.3

Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). In altre parole la legittimazione ricorsuale è data se il reclamante è toccato nei suoi diritti in maniera concreta, diretta e, di massima, anche attuale (v. GUIDON, op. cit., n. 232 e segg.; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 1458, nonché le sen- tenze del Tribunale federale 1B_669/2012 del 12 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_657/2012 dell'8 marzo 2013 consid. 2.3.1; 1B_94/2012 del 2 aprile 2012

- 4 -

consid. 2.1). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il tito- lare del conto adempie a questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10-11 del 18 maggio 2011 consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). La legittimazione della reclamante, titolare della relazione bancaria sequestrata, è dunque pacifica.

E. 1.4

Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

E. 2

La reclamante sostiene che il decreto impugnato sarebbe viziato da carente motivazione, nella misura in cui non riferirebbe in alcun modo delle transazioni concernenti i valori patrimoniali di origine illecita alla base del contestato sequestro. La documentazione relativa alle analisi dei flussi finanziari concernenti i conti implicati nonché alle investigazioni condotte non darebbero nessuna informazione utile alla reclamante per potersi compiutamente pronunciare sulla legalità e sulla proporzionalità del sequestro.

E. 2.1

L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb). L'autorità non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1). Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l'eccezione (v. DTF 130 II 530 consid. 7.3; sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014 consid. 3.2.1).

E. 2.2

In concreto, nel decreto contestato il MPC afferma che dalle indagini condotte in vari Paesi è emerso che il gruppo C., attraverso società offshore da esso controllate ed aventi funzione di "casse nere" costituite in quattro livelli (A, B, C e D), avrebbe effettuato, mediante relazioni bancarie situate anche in Svizzera, pagamenti a ex direttori di Petrobras e altre società statali e parastatali in Brasile

- 5 -

e altri Paesi, nei quali il gruppo C. avrebbe ottenuto contratti d'appalto. Vi sarebbero inoltre anche stati pagamenti a direttori, ex direttori e collaboratori del gruppo C. stesso, oltre che a PEP's, intermediari e terze persone implicate nelle presunte attività delittuose, i quali avrebbero favorito il gruppo C. in occasione dell'assegnazione di contratti d'appalto in cambio di denaro. Per quanto attiene alla genesi e alle modalità operative delle "casse nere", il MPC afferma che, sulla base di contratti fittizi e delle relative fatture emesse, il denaro sarebbe stato distratto dalla contabilità ufficiale del gruppo C. (livello A), per essere trasferito su relazioni bancarie di società offshore (livello B), le quali di fatto sarebbero state controllate dal gruppo C., ma che non sarebbero più risultate nella contabilità

consolidata del gruppo. Queste “casse nere” (relazioni bancarie del livello B) sarebbero state aperte e gestite da impiegati o mandatari del gruppo C. attivi in particolare in Svizzera, ad Antigua, in Austria, in Portogallo e nei Paesi Bassi. Anche il trasferimento di valori patrimoniali dal livello B al livello C sarebbe stato di principio giustificato mediante contratti di prestazione fittizi e fatture per i quali non vi sarebbe stata controprestazione. L’analisi delle relazioni bancarie intestate alle predette società di sede (il MPC ne elenca una decina), appartenenti al livello C delle “casse nere”, avrebbe messo in evidenza trasferimenti di valori, tra luglio 2008 e giugno 2014, per un totale complessivo di circa USD 43.7 milioni e EUR 3.2 milioni, a favore di relazioni bancarie riconducibili a B. Gran parte di tali versamenti sarebbero stati effettuati con l’indicazione di un “codinome”, basato su un sistema di denominazione in codice utilizzato dal gruppo C. che permetterebbe di collegare i trasferimenti a dei progetti effettuati dallo stesso gruppo. Sarebbe pertanto stato possibile ricollegare una parte degli stessi a dei progetti effettuati dal gruppo C. in Venezuela. Tra dicembre 2015 e marzo 2016 vi sarebbero inoltre stati versamenti, per un totale complessivo di USD 4.4 milioni, provenienti da relazioni bancarie intestate alla società E. SA, anch’essa riconducibile al gruppo C. Infine, altri USD 180 milioni circa sarebbero pervenuti, tra settembre 2010 e dicembre 2015, sulle relazioni riconducibili a B. provenienti da una relazione intestata al Consorzio F. – G. Il denaro accreditato sulle relazioni bancarie riconducibili a B. sarebbe stato trasferito su relazioni a lui riconducibili all’estero e a terzi, tra cui H., ex direttore del gruppo C. in Venezuela (v. act. 1.2, pag. 1 e seg.).

Quanto precede ha certamente permesso alla reclamante di comprendere le ragioni alla base del contestato sequestro, ciò che è del resto anche dimostrato dal suo articolato gravame di 19 pagine. Con la sua risposta, seguita da una replica di 12 pagine (v. act. 13), il MPC ha peraltro ulteriormente motivato la sua decisione (v. act. 7), per cui un’eventuale violazione sarebbe stata comunque sanata (v. supra consid. 2.1 in fine). La censura va quindi respinta.

Per quanto attiene all’asserita mancata indicazione da parte del MPC di operazioni illecite concrete, in entrata e in uscita, sulla relazione bancaria della reclamante, la questione sarà trattata più avanti, nell’ambito dell’analisi riguardante

- 6 -

l’esistenza o meno del sospetto di reato alla base della contestata misura (v. in-fra consid. 3).

E. 3

La reclamante contesta il mantenimento del sequestro del suo conto, misura ritenuta inoltre irrispettosa del principio della proporzionalità. In sostanza, se tale misura poteva essere giustificata e legittima nel febbraio 2017, all’avvio del procedimento penale nei confronti di B., ciò non sarebbe più il caso oggi, nella misura in cui gli atti istruttori espletati dal MPC non avrebbero permesso di rafforzare i sospetti di reato (sia del crimine a monte all’estero che del riciclaggio di denaro in Svizzera), i quali, al contrario, si sarebbero affievoliti, apparendo inesistenti. Dirimente sarebbe l’inesistenza sia di accrediti provenienti da società del livello C sul suo conto che di versamenti di denaro da quest’ultimo conto a favore di società del livello C e D. In definitiva, non costituendo i valori patrimoniali depositati sul suo conto né prodotto di reato né valori destinati a determinare o a ricompensare l’autore di un reato, essi sarebbero da dissequestrare.

E. 3.1

In base all'art. 263 cpv. 1 CPP, all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi di prova (lett. a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (lett. b), restituiti ai danneggiati (lett. c), o confiscati (lett. d). Dal punto di vista costituzionale il sequestro rappresenta una restrizione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) ed eventualmente anche della libertà economica (art. 27 Cost.). Come tale è ammissibile solo alle condizioni poste dall'art. 36 Cost. (v. HEIMGARTNER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 11 preliminarmente ad art. 263-268 CPP). Più concretamente, trattandosi di un provvedimento coercitivo ex art. 196 e segg. CPP, vi devono essere sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP) e va rispettato il principio della proporzionalità (HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, pag. 117; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz. 2005, n. 3 pag. 341; PIQUEREZ/MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz. 2011, n. 1361 e segg.). Affinché tale ultima condizione sia adempiuta, è necessario che la restrizione dei diritti fondamentali sia idonea a perseguire lo scopo desiderato, che quest'ultimo non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra lo scopo stesso e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata (v. DTF 132 I 229 consid. 11). Secondo la giurisprudenza, una misura di sequestro è di principio proporzionale se porta su valori che potrebbero verosimilmente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto penale (sentenze del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009 consid. 4.1;

- 7 -

1B_157/2007 del 25 ottobre 2007 consid. 2.2; nonché la sentenza dell'8 novembre 1993, pubblicata in SJ 1994, pag. 97 e segg., in part. consid. 3 a pag. 102).

E. 3.2

Nella fattispecie, B. è sospettato di avere agevolato la movimentazione di ingenti somme di denaro di presunta origine criminale depositate su conti bancari di società a lui riconducibili, tra cui la reclamante, valori patrimoniali che sarebbero legati all'attività corruttiva posta in essere all'estero da persone fisiche operanti nel gruppo C. Occorre pertanto verificare la presenza concorrente di sufficienti indizi in merito al reato di riciclaggio di denaro e di connessione con i valori patrimoniali sequestrati.

E. 3.3

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la revisione dell'art. 305bis n. 1 CP (RU 2015 1389). Il diritto penale materiale si applica alle infrazioni commesse dopo la sua entrata in vigore (v. art. 2 cpv. 1 CP). Tuttavia, se l'autore è giudicato posteriormente e il nuovo diritto gli è più favorevole della legge in vigore al momento dell'infrazione si applica il nuovo diritto in virtù del principio della lex mitior ex art. 2 cpv. 2 CP. Il nuovo art. 305bis CP è stato modificato unicamente con l'aggiunta della punibilità dei delitti fiscali qualificati (v. più ampiamente, FERRARA MICOCCI/SALMINA, Il riciclaggio del provento di delitti fiscali qualificati secondo il nuovo diritto penale svizzero, in: Sgubbi/Mazzanti/Ferrara Micocci/Salmina, La voluntary disclosure, profili penalistici, 2015, pag. 241 e segg.). Il nuovo diritto, estendendo il proprio campo di applicazione, è di per sé meno favorevole al reo rispetto a quello precedente, ma la questione è qui irrilevante non trattandosi nella

fattispecie di reati fiscali: a maggior ragione non vi è dunque motivo di scostarsi dalla regola dell'art. 2 cpv. 1 CP.

Si rende colpevole di riciclaggio di denaro chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine (vecchia versione dell'art. 305bis n. 1 CP). Sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo il reato presuppone dunque due elementi distinti: il crimine a monte ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP e l'atto vanificatorio. Visto il suo carattere accessorio, il reato presuppone l'esistenza di un antefatto criminoso da cui i valori patrimoniali riciclati derivano (v. DTF 138 IV 1 consid. 4.2.2). Qualsiasi atto che ostacola la ricostruzione della traccia fra un crimine e i valori patrimoniali da esso provenienti costituisce oggettivamente un atto di riciclaggio (DTF 119 IV 59 consid. 2, 242 consid. 1e). Si tratta di un'infrazione di esposizione a pericolo astratto: il comportamento è dunque punibile anche se l'atto vanificatorio non ha raggiunto il suo scopo ed è quindi rimasta traccia fra crimine a monte e valori patrimoniali da esso derivati (DTF 127 IV 20 consid. 3; 119 IV 59 consid. 2e; sentenza del Tribunale federale 6B_879/2013 del 19 novembre 2013 consid. 1.1). Il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici, come il semplice fatto di nascondere il bottino, possono costituire un

- 8 -

atto vanificatorio (DTF 122 IV 211 consid. 3b/aa). Il reo deve aver agito in maniera intenzionale, compresa l'ipotesi del dolo eventuale (v. art. 12 cpv. 2 CP). L'intenzione non deve riferirsi solo all'atto vanificatorio in sé, quindi al fatto che l'operazione in questione sia idonea a interrompere la traccia documentaria, ma anche all'origine criminale dei valori riciclati: l'autore sa o deve presumere che i valori che ricicla provengono da un crimine (DTF 122 IV 211 consid. 2e; sulla formulazione "sa o deve presumere" si veda già BERNASCONI, Finanzunterwelt. Gegen Wirtschaftskriminalität und organisiertes Verbrechen, 1988, pag. 52 e seg., così come la giurisprudenza relativa all'art. 160 CP e alla legge sugli stupefacenti, segnatamente DTF 105 IV 303 consid. 3b; 104 IV 211 consid. 2; 69 IV 67 consid. 3).

E. 3.3.1

In concreto, richiamato quanto già evidenziato in precedenza (v. supra consid. 2.2; cfr. anche sentenze del Tribunale penale federale BB.2018.193 del 13 febbraio 2019 consid. 2.3.1; BB.2018.194 del 22 febbraio 2019 consid. 2.3.1), si rileva che l'esistenza delle società del cosiddetto livello C e delle loro relazioni bancarie, che il gruppo C. ha ammesso di aver utilizzato quali "casse nere", è già stata constatata dal MPC mediante decreto d'accusa del 21 dicembre 2016, passato in giudicato, nei confronti delle società E. SA e I. SA per titolo di punibilità dell'impresa (v. act. 7, pag. 3; atto 03-00-0004 e segg. incarto MPC). Ciò detto, l'analisi delle relazioni bancarie intestate alle suddette società di sede appartenenti al livello C, ossia J. Ltd, K. Ltd, L. Ltd, società M., N. Ltd, O. LP, P. LLP, Q. Ltd e società R., ha permesso di appurare versamenti per un totale complessivo di circa USD 43.7 milioni e EUR 3.2 milioni su relazioni bancarie riconducibili a B., avente diritto economico della reclamante. L'utilizzo di nomi in codice ha permesso di ricollegare parte di tali versamenti a progetti effettuati dal gruppo C. in Venezuela, e meglio i progetti G., AA., BB., CC., DD. e EE. Il MPC ha assodato che per un versamento di USD 398'000.– è stato utilizzato il "codinome" FF. riferibile a "GG.", codice che si riferirebbe probabilmente a H.,

ex direttore del gruppo C. in Venezuela. Sono stati parimenti accertati versamenti per un totale di USD 4.4 milioni effettuati tra dicembre 2015 e marzo 2016 provenienti da relazioni bancarie intestate alla società E. SA sul conto n. 2 presso la banca HH., intestato alla società II. Ltd, di cui B. è avente diritto economico. Pure rilevante, contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, risulta essere il trasferimento complessivo di USD 180 milioni, intervenuto tra settembre 2010 e dicembre 2015, proveniente dalla relazione n. 3 presso la banca JJ., intestato al Consorzio F. – G., di cui faceva parte anche il gruppo C. (con partecipazione al 50% secondo la reclamante, a fronte delle partecipazioni al 40% della società italiana KK. e al 10% della società venezuelana LL., v. act. 13, pag. 3), sul conto n. 4 presso la banca S., intestato alla reclamante, dal quale sono stati trasferiti, tra luglio 2012 e maggio 2016, USD 91'476'262 sul conto litigioso di quest'ultima. Anche se l'appartenenza o meno di tale consorzio al livello C non sembrerebbe appurata, va nondimeno messo in evidenza l'ingente flusso di denaro tra il citato conto presso la banca JJ. e i conti riconducibili

- 9 -

a B., che l'autorità inquirente ritiene essere veicolo di riciclaggio di denaro tra i livelli C e D, con B. che fungerebbe quindi da intermediario. Tale modus operandi è del resto già stato accertato dal MPC nel suo decreto d'accusa del 21 dicembre 2016 (v. atto 03-00-0011 e segg., in particolare 03-00-0014 e seg.). L'autorità inquirente deve poter chiarire, sulla base di documentazione probante, i motivi precisi legati alle singole operazioni che hanno portato a tale spostamento di denaro, essendoci sufficienti motivi per ritenere, visto che si è in presenza anche di denaro proveniente dal gruppo C., che il flusso in questione possa essere legato ai fatti corruttivi oggetto d'inchiesta all'estero e, di riflesso, di rilevanza per il procedimento elvetico. Non si tratta del resto dei soli versamenti sospetti di simile entità effettuati a favore di relazioni bancarie riconducibili a B. e oggetto di accertamenti da parte dell'autorità inquirente (v. act. 7 pag. 3, 7.1 e 7.2). Contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, gli indizi dell'esistenza di un crimine a monte sono tutt'ora persistenti e si sono anzi corroborati dall'apertura delle indagini.

E. 3.3.2

Per quanto attiene all'atto vanificatorio, è emerso che il denaro accreditato sulle relazioni bancarie riconducibili a B. è stato trasferito su conti a lui riconducibili all'estero e a terzi, tra cui H. Sulle relazioni bancarie riconducibili a quest'ultimo in Svizzera e all'estero sono confluiti, tra il 2009 e il 2015, un totale complessivo di circa USD 64.5 milioni. Tutte le relazioni bancarie riconducibili a H. in Svizzera sono state nel frattempo chiuse e il denaro è stato trasferito ad altre relazioni bancarie a lui riconducibili all'estero e a terzi sconosciuti al MPC (v. act. 7, pag. 4). Sulle relazioni bancarie riconducibili a B. vi sono stati anche altri addebiti. Il MPC mette in evidenza un trasferimento di USD 6.1 milioni a favore di una relazione bancaria intestata alla società MM. SA presso la banca S., di cui avente diritto economico è NN., cittadino venezuelano. Poi vi è un versamento di USD 4.4 milioni a favore di un conto intestato alla società OO. LLC presso la banca PP., di cui avente diritto economico è QQ., cittadino venezuelano, il quale risulterebbe collegato allo sviluppo del progetto idroelettrico G. L'autorità inquirente menziona inoltre un trasferimento di USD 6.6 milioni a favore della relazione bancaria intestata alla società RR. Ltd presso la banca S., di cui avente diritto economico risulta essere TT., cittadino venezuelano, il quale avrebbe lavorato per otto anni per la società AAA. CVG, committente del progetto per la costruzione della centrale idroelettrica G., così come anche,

attraverso la sua società, per diversi anni in un progetto idroelettrico in Venezuela nel quale avrebbe fornito servizi di consulenza a una delle società di B. (v. act. 7, pag. 4). Nel documento prodotto dal MPC intitolato “Schema flussi finanziari – B.” (v. act. 7.2), vengono elencati diversi versamenti per svariati milioni di USD e EUR verso conti riconducibili a B. e a entità terze a partire proprio dal conto litigioso della reclamante. Ad esempio, USD 17'750'400.– e EUR 350'071.– sono stati trasferiti su conti all'estero di B. USD 39'439'657.– sono stati versati a controparti terze, di cui USD 19 milioni probabilmente per un acquisto immobiliare nonché un'altra parte destinata a H.

- 10 -

E. 3.3.3

Il MPC precisa che le indagini non sono ancora completate. Da una parte, esso attende una presa di posizione completa da parte di B. sui flussi che emergono dalla documentazione bancaria sequestrata, dall'altra, vi è ancora pendente una domanda di assistenza giudiziaria internazionale al Brasile tesa ad acquisire ulteriori elementi di prova e interrogare diverse persone per far luce sui fatti (v. act. 7, pag. 5). Dalle autorità brasiliane è pure giunta una rogatoria, attualmente in esecuzione, basata su un procedimento penale nei confronti di B. e H. per i reati di corruzione attiva, riciclaggio e organizzazione criminale (v. act. 7, pag. 6). Dalla commissione rogatoria risulta che il gruppo C. e i suoi dirigenti hanno concluso degli accordi di collaborazione con il Ministero pubblico brasiliano. Uno di questi dirigenti è H., il quale ha dichiarato che il gruppo C., tra il 2006 e il 2009, avrebbe pagato tangenti a favore dell'avvocato brasiliano di B., ingaggiato dal gruppo C. per risolvere problemi di messa in opera del progetto idroelettrico G., Venezuela, legato alla società statale AAA. CVG facente capo al Ministero dell'energia venezuelano così come lo sblocco di pagamenti non ancora effettuati. H. ha citato i ministri dell'energia BBB. e CCC. e i presidenti di AAA. CVG DDD. e EEE. come destinatari potenziali di tangenti. Ciò è confermato anche nell'accordo de Leniência stipulato tra il gruppo C. e le autorità brasiliane (v. act. 7.4, punto 12.13.5).

H. ha parimenti dichiarato che il gruppo C. avrebbe pagato tangenti a titolo di contributi finanziari alle campagne elettorali di FFF., candidato presidenziale in Venezuela nel 2012 e 2013, in cambio della promessa di mantenimento dei contratti conclusi con il gruppo C. Questi pagamenti sarebbero stati effettuati per il tramite del dipartimento “GGG.” che identificava i pagamenti attraverso i nomi in codice “HHH.” (campagna elettorale 2012) e “III.” (campagna elettorale 2013) per i versamenti a favore della relazione bancaria intestata alla società T. Corp riconducibile a B. (v. act. 7, pag. 7). Anche questo è confermato nell'accordo de Leniência già citato (v. act. 7.6, punto 12.13.2). Le affermazioni di H., che la reclamante ritiene irrilevanti e poco credibili, ma che sono state prese seriamente in considerazione dalle autorità inquirenti brasiliane sulla base di riscontri oggettivi, concorrono a rendere maggiormente concreti i sospetti di reato.

E. 3.3.4

Questa Corte ritiene le conclusioni del MPC sufficientemente sostanziate e condivisibili. Esse sono del resto compatibili con i meccanismi e il modus operandi già descritti nel decreto d'accusa del 21 dicembre 2016 a carico di E. SA e I. SA. Sulla base di quanto per il momento emerso nel corso delle indagini, vi sono sufficienti indizi per ipotizzare che conti riconducibili a B., come quello qui litigioso della reclamante, siano stati utilizzati per attività di riciclaggio sul territorio svizzero. Infatti, nella misura in cui sul conto oggetto

della decisione impugnata sono giunti valori patrimoniali sia dalla relazione n. 6 presso la banca S., intestata alla società OOO. Corp., di cui B. è avente diritto economico, la quale è

- 11 -

stata alimentata a sua volta con denaro proveniente dalle società offshore del livello C, sia dalla relazione n. 4 presso la banca S., intestata alla reclamante, la quale è stata destinataria di valori provenienti dal conto n. 3 presso la banca JJ., intestata al Consorzio F. – G., al quale partecipava anche il gruppo C., la connessione fra l'ipotetico reato e i beni oggetto del sequestro è data (v. supra consid. 3.1).

E. 3.3.5

La reclamante sostiene che i valori patrimoniali giunti sul suo conto costituiscono la remunerazione per prestazioni di consulenza fornite al gruppo C. A tal proposito, il MPC afferma di non aver mai ricevuto documentazione che comprovasse le prestazioni fornite da B., come ad esempio fogli di lavoro, rapporti, tabelle, perizie, scritti ufficiali, ecc. Esso cita uno scritto del 7 settembre 2018, mediante il quale il precedente rappresentante legale di B. ha dato spiegazioni in merito alle relazioni contrattuali tra il suo cliente e il gruppo C. e il Consorzio F. – G. (di cui il gruppo C. faceva parte). In tale scritto (v. act. 7.7, pag. 6 in fondo) risulta che il Consorzio ad un certo punto non sarebbe più stato in grado di pagare B. perché a sua volta non riusciva ad incassare le proprie fatture dalla cliente. Visto il ruolo importante di B., il gruppo C. avrebbe proposto di pagarlo direttamente sostituendo il Consorzio. Per giustificare i pagamenti in entrata sulle relazioni bancarie B. non avrebbe avuto altra scelta che accettare di firmare tre contratti (v. act. 7.11, 7.12 e 7.13) con le società J. Ltd, O. LP e P. LLP, società che costituiscono le “casse nere” del gruppo C. Tuttavia, secondo il MPC, dall’analisi dei flussi risulta che sulle relazioni bancarie riconducibili a B. in Svizzera non sono confluiti unicamente valori patrimoniali provenienti da dette società, ma anche da altre “casse nere” del gruppo C. (v. act. 7.2). Il MPC fa notare come il contratto tra la società T. Corp e J. Ltd dell’8 agosto 2013 e il contratto tra la società T. Corp e P. LLP del 13 marzo 2014 siano identici, cambiando unicamente il logo delle società (v. act. 7.11 e 7.13). Oggetto dei due contratti sarebbe un progetto di costruzione che nulla ha a che vedere con le prestazioni che B. avrebbe fornito secondo il rappresentante legale. L’autorità inquirente rileva che nei server utilizzati dal gruppo C. e sequestrati a Ginevra è stato trovato un foglio contenente quattro diversi logotipi della società T. Corp (v. act. 7.14), mal comprendendo per quale ragione il gruppo C. fosse in possesso del logo di tale società. In tale contesto si inserisce anche una e-mail ritrovata nel server del gruppo C. del 19 settembre 2013, mediante la quale JJJ., collaboratore della banca KKK. (Antigua), istituto controllato dal gruppo C. e da questo utilizzato per la gestione delle “casse nere” (v. act. 7.15, pag. 5), chiede ad una persona dall’incerto ruolo di fare il logo, la carta intestata e la carta per fattura della società T. Corp (v. act. 7.16). I due contratti in questione sono stati trovati anche nei server del gruppo C., non firmati, trattandosi verosimilmente di bozze. Il MPC aggiunge che nei server sono anche state ritrovate delle e-mail da parte di o destinate a LLL. della banca KKK., la quale nella banca si sarebbe occupata dell’organizzazione dell’allestimento dei contratti fittizi (v. act. 7.15, pag. 14) tra le società costituenti le “casse nere” e i beneficiari finali dei

- 12 -

valori patrimoniali, con allegati dei contratti (v. act. 7.17, 7.18 e 7.19). Una e-mail del 1° agosto 2013 è proprio indirizzata da LLL. a “MMM.”, nome in codice corrispondente a

NNN., considerato il responsabile dell'organizzazione dei contratti fittizi nel dipartimento "GGG." del gruppo C. Da rilevare che l'esistenza e la funzione di "MMM."

("Verantwortlich für die fiktiven vertraglichen Grundlagen zur Plausibilisierung der Zahlungen") è già stata constatata dal MPC nel suo decreto d'accusa del 21 dicembre 2016 (v. atto 03-00-0018 incarto MPC). Visto quanto precede, questa Corte condivide i sospetti e le conclusioni del MPC sulla natura fittizia dei contratti firmati da B. con le società del gruppo C., società inattive e utilizzate unicamente quali "casse nere" (v. atto 03-00-0014 incarto MPC). Quanto emerso per la società T. Corp potrebbe rappresentare un modus operandi applicato anche ad altre società, per cui è possibile che altri contratti fittizi siano stati redatti per giustificare versamenti su altri conti in Svizzera. Per quanto attiene all'aspetto soggettivo del reato, B. sostiene in ogni caso di non aver mai saputo di essere stato remunerato con denaro di presunta origine criminale. A tal proposito, vanno condivisi i dubbi espressi dal MPC, il quale, alla luce della professione d'avvocato di B. e della sua esperienza di navigato uomo d'affari, ritiene tale affermazione poco credibile.

E. 3.3.6

La reclamante sostiene che gli atti dell'incarto non dimostrerebbero che il denaro versato sui conti riconducibili a B. sarebbe stato utilizzato per corrompere funzionari pubblici stranieri. A tal proposito, il MPC fa notare che nell'ambito delle diverse indagini condotte nel complesso di fatti gruppo C./Petrobras, come quelle sfociate nel decreto d'accusa del 21 dicembre 2016 a carico di E. SA e I. SA, è stato riscontrato spesso che i valori patrimoniali giunti sulle relazioni bancarie in Svizzera e provenienti dalle "casse nere" del gruppo C. non sono stati accreditati ai beneficiari finali da dette relazioni, ma sono stati consegnati mediante compensazioni, attraverso "doleiros" o altri intermediari (v. atto 03-00-0015 e seg. incarto MPC). Il denaro veniva quindi accreditato su relazioni bancarie in Svizzera e consegnato, generalmente a contanti, ai beneficiari finali nel loro Paese. Il MPC ha dichiarato che vi sono ancora in atto accertamenti su determinati addebiti e accrediti effettuati sulle relazioni oggetto di inchiesta provenienti o destinati a terze persone i cui ruoli non sono ancora chiari. Esso ha già tuttavia riscontrato accrediti e addebiti provenienti e destinati a persone che gravitano attorno alla cliente AAA. CVG o al progetto G. Visto quanto precede, e in attesa di ulteriori e più approfondite analisi, vi sono sufficienti indizi per ritenere che pubblici funzionari stranieri siano stati corrotti mediante operazioni di compensazione collegate con i valori patrimoniali giunti sui conti riconducibili a B., come quello qui litigioso.

E. 3.3.7

Tenuto conto che sulla relazione bancaria intestata alla reclamante sono giacenti USD 57'756'255.- (stato al 30 giugno 2019) e che i valori di presunta origine criminale versati sulle relazioni riconducibili a B. ammonterebbero a USD 228 milioni e EUR 3.2 milioni, la misura contestata risulta ossequiosa del

- 13 -

principio della proporzionalità. Per quanto riguarda gli eventuali valori patrimoniali di cui la reclamante asserisce di poter dimostrare la provenienza lecita, va ricordata la possibilità per il MPC di sequestrare anche beni non legati ad un reato in vista di garantire l'esecuzione di un eventuale risarcimento equivalente a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 71 cpv. 3 CP.

E. 3.3.8

La reclamante postula il dissequestro di almeno USD 35'577'768.91. Essa motiva tale richiesta con il fatto che, conducendo il MPC la sua inchiesta per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis n. 1 CP – ciò che essa dedurrebbe dal contenuto della rogatoria al Brasile del 18 giugno 2019 –, tutti i presunti atti di riciclaggio antecedenti il mese di agosto 2012 sarebbero comunque prescritti, con l'impossibilità quindi di confiscare i relativi importi. Questa Corte rileva che gli atti dell'incarto non permettono di giungere a tale conclusione. Il decreto d'apertura del procedimento a carico di B., come del resto anche la rogatoria di cui sopra, menziona infatti unicamente il riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, senza specificazioni ulteriori (v. rubrica 1 incarto MPC; cfr. anche, ad esempio, atto 12-01-0001 e segg. incarto MPC). Non vi sono altri decreti o decisioni agli atti in senso opposto. Che nella domanda di assistenza si affermi che il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP si prescrive in sette anni non è sufficiente per escludere l'ipotesi del riciclaggio aggravato, tanto più che nel già menzionato decreto d'accusa del 21 dicembre 2016, per reati simili a quelli qui ipotizzati, è stato applicato l'art. 305bis n. 2 CP (v. atto 03-00-0004 e segg. incarto MPC). La richiesta di dissequestro parziale va pertanto respinta.

E. 3.3.9

Occorre infine rilevare che quanto sequestrato potrà anche servire, come già evidenziato dal MPC, a garantire la copertura delle spese procedurali (v. act. 7 pag. 12). In base all'art. 268 cpv. 1 lett. CPP il patrimonio dell'imputato può essere infatti sequestrato nella misura presumibilmente necessaria a coprire le spese procedurali. Ciò vale anche per i conti senza nessuna connessione con l'infrazione, alle condizioni definite all'art. 268 cpv. 2 CPP e nella relativa giurisprudenza (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2015.29 del 10 settembre 2015 consid. 3.5).

E. 3.4

Appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra questo ed i valori patrimoniali sotto sequestro, vi è da concludere che il provvedimento impugnato deve essere confermato.

E. 3.5

La reclamante ha postulato la produzione dell'intero incarto RH.18.0141 relativo alla rogatoria presentata dalle autorità brasiliane nell'ambito del procedimento penale da esse condotto nei confronti di B. Non spiega tuttavia in che misura tali atti abbiano un possibile riflesso nella presente procedura, per cui detta richiesta va respinta. Va del resto aggiunto che, nella misura in cui la reclamante ha già avuto accesso, in qualità di parte alla procedura rogatoriale, al postulato

- 14 -

incarto, nulla le avrebbe impedito di presentare i singoli documenti invocati a sostegno delle proprie tesi; ciò che non è stato il caso.

E. 3.6

Analogo discorso vale per quanto concerne i documenti prodotti con lo scritto del 14 ottobre 2019 (v. act. 15), i quali non permettono certo di concludere che gli accertamenti di cui sopra (v. consid. 3.3.1-3.3.6) non siano tuttora validi.

E. 4

In definitiva, il gravame va integralmente respinto.

E. 5

Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 e 3 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.–.

- 15 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.